Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 14 marzo 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando *l'importo maggiorato delle spese di spedizione* a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 14 MARZO 1973:

LEGGE 27 febbraio 1973, n. **26.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1971.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 7 novembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973 registro n. 1 Difesa, foglio n. 252

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GHŸ Mario, nato l'8 gennaio 1924 in Palermo. — In diciotto mesi di lotta clandestina in Valle di Lanzo ed in Valle di Susa, al comando di una divisione prima e di un raggruppamento divisioni partigiane poi, si distinse sempre per ardimento, capacità organizzativa e spirito di sacrificio. Durante il periodo insurrezionale, accortosi che un cecchino sparava sulla folla, per quell'istinto di generosità che lo aveva animato nei molteplici precedenti combattimenti, da solo si lanciava contro l'insidioso avversario incurante del rischio a cui si esponeva per attraversare un lungo tratto scoperto. Nel generoso tentativo, colpito alla fronte, cadeva da prode. — Valle di Lanzo, novembre 1943 - Torino, 30 aprile 1945.

(1538)

Decreto presidenziale 7 novembre 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973 registro n. 1 Difesa, foglio n. 251

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

LOSEGO Luigino, nato il 2 settembre 1924 in Revine Lago (Treviso). — In sedici mesi di lotta partigiana, partecipò a molteplici rischiose azioni sempre distinguendosi per ardimento ed infliggendo al nemico innumerevoli gravi perdite. Durante un duro combattimento, dopo essersi audacemente più volte esposto allo scoperto per meglio colpire l'avversario, rimaneva gravemente ferito. Catturato e sottoposto ad atroci torture piuttosto che tradire la causa partigiana, accettava la condanna a morte ed affrontava il plotone di esecuzione inneggiando alla libertà della Patria. — Caluso (Torino), 20 dicembre 1944.

(1539)

Decreto presidenziale 10 maggio 1972 registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973 registro n. 1 Difesa, foglio n. 302

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CASTELLETTO Prospero, nato il 18 giugno 1906 a Camogli (Genova). — Entrava tra i primi nella lotta di resistenza, organizzando nuclei di partigiani con i quali attuava numerose ed ardite azioni di guerra oltre a svolgere importanti compiti organizzativi. Catturato, si liberava con estrema audacia continuando nella sua brillante attività operativa. Catturato per la seconda volta, gravemente ferito nel tentativo di fuggire, rifiutava la resa e cadeva per la libertà della Patria. — Liguria, 21 gennaio 1945.

DURANTI Lido, nato il 7 aprile 1919 a Castelfranco di Sotto (Pisa). — Fervente patriota, iniziava, subito dopo l'armistizio, la lotta contro l'oppressore, attuando numerose, audaci azioni di sabotaggio. Avvenuta la cattura di quattro suoi dipendenti accerchiava, con audacia e sprezzo del pericolo, la caserma dove essi erano detenuti riuscendo a liberarli. Successivamente, catturato e imprigionato a via Tasso, sopportava stoicamente le torture senza tradire i commilitoni finchè, alle Fosse Ardeatine, chiudeva, nel sublime sacrificio, la sua vita offerta alla libertà della Patria. — Roma, 8 settembre 1943 - 24 marzo 1944.

MALFETTANI Michele Francesco, nato il 4 aprile 1926 ad Alessandria. — Durante una pericolosa missione contro un ben munito presidio nemico, posto a difesa di una importante via

d'accesso, resisteva con altro commilitone, al preponderante attacco avversario, continuando benchè ferito a far fuoco con la sua arma automatica finchè veniva catturato. Barbaramente seviziato, offriva la giovane vita per la libertà della Patria. — Busca (Piemonte), 26 luglio 1944.

PAVIRANI Leandro, nato il 26 aprile 1926 a Ravenna. — Giovanissimo e valoroso partigiano dotato di fermezza d'animo e di coraggio non comuni, riusciva a frenare da solo un improvviso violento attacco nemico ad un caposaldo partigiano dando tempo, con il suo comportamento, ai commilitoni di reagire adeguatamente alla sorpresa. Successivamente, nel corso di un aspro combattimento cadeva da valoroso, dopo aver ridotto al silenzio, a colpi di bombe a mano, due mitragliatrici avversarie. — Emilia-Romagna, 2 marzo 1945.

PIACENTINI Franco, nato il 21 novembre 1923 ad Alessandria. — Entrato tra i primi nella resistenza dimostrava in numerosi combattimenti alto spirito combattivo e sprezzo del pericolo. Circondato nel corso di un rastrellamento avversario, e vista preclusa ogni via di scampo, anzichè arrendersi, tentava di darsi la morte rimanendo gravemente ferito. Catturato e sottoposto a crudeli torture per costringerlo a fornire importanti notizie, rispondeva negativamente con ammirevole fermezza finchè il nemico lo trucidava barbaramente. — Diano San Pietro (Imperia), 3 febbraio 1945.

SINTONI Gino, nato il 12 gennaio 1912 a Cesena. — Organizzava tra i primi una formazione partigiana che guidava vittoriosamente in numerose azioni di guerra dimostrando audacia, spirito di sacrificio e perizia. Catturato di sorpresa e sottoposto a snervanti interrogatori e sevizie, non rivelava alcuna informazione utile al nemico, affrontando con la serenità dei forti il supremo sacrificio per la libertà della Patria. — Cesena, 1° gennaio 1944 - 4 settembre 1944.

SINTONI Urbano, nato il 23 novembre 1907 a Cesena. — Subito dopo l'armistizio organizzava e comandava il primo distaccamento partigiano locale, guidandolo vittoriosamente in numerose audaci azioni. Catturato di sorpresa e sottoposto a snervanti interrogatori e sevizie, non rivelava alcuna informazione utile al nemico affrontando con serenità il supremo sacrificio per la libertà della Patria. — Cesena, 15 gennaio 1944 - 4 settembre 1944.

TONIZZO Giuseppe, nato il 4 gennaio 1923 a Udine. — Vice comandante di brigata partigiana fatta oggetto di una violenta azione di sorpresa da parte di preponderante nemico, si lanciava senza esitare all'assalto trascinando audacemente i suoi uomini in sanguinosi corpo a corpo finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Zona Mlaka (Kubiana - Jugoslavia), 1° aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

GUIDA Francesco, nato il 20 maggio 1922 a Domodossola (Novara). — Partecipava tra i primi alla lotta di resistenza. Catturato mentre trasportava armi per la propria formazione partigiana, rifiutava sdegnosamente di fornire al nemico indicazioni sulla entità e dislocazione delle forze della propria brigata. Sottoposto a torture e sevizie, affrontava impavido la fucilazione per la libertà della Patria. — Alessandria, 17 marzo 1945.

STORERO Giuseppe, nato il 15 aprile 1922 a Luserna San Giovanni (Torino). — Spinto da un puro sentimento di amor patrio si recava volontariamente sui monti per unirsi alle forze partigiane, fornendo valido esempio di capacità e coraggio. Catturato mentre tentava di collegarsi con un distaccamento partigiano, dislocato in zona presidiata dal nemico, veniva fucilato dopo lunga prigionia, per rappresaglia. — Coazze (Torino), 26 maggio 1944.

CROCI

BORIO Pasquale, nato il 20 giugno 1928 a Pino d'Asti (Asti). — Giovanissimo partigiano, nel corso di un duro attacco nemico si batteva audacemente nonostante il progredire dell'avversario finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Torrazzo (Asti), 26 marzo 1945.

VERONESE Petronio, nato il 21 marzo 1926 ad Arzignano (Vicenza). — Nel corso di un duro rastrellamento condotto da soverchianti forze avversarie, si batteva in retroguardia in impari lotta finchè, colpito a morte, cadeva eroicamente per la libertà della Patria. — Bosco Fochesato - Monti Lessini, 9 settembre 1944.

(1537)

Decreto presidenziale 7 novembre 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1973
registro n. 1 Difesa, foglio n. 253

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GHERARDI Roberto, nato il 4 dicembre 1899 in Castel Guelfo di Bologna (Bologna). — Organizzatore intelligente e capace del movimento partigiano nonchè valoroso comandante, disimpegnava i compiti affidatigli con grande coscienza e piena responsabilità, dimostrando profondo spirito di amor patrio e di dedizione al dovere. Nel corso dell'ultimo combattimento della sua formazione, mentre si batteva da prode con pochi uomini in accanito combattimento contro forze preponderanti nemiche, colpito in fronte, cadeva eroicamente per la causa della libertà. — Purocelo (Emilia-Romagna), 11 ottobre 1944.

MALGAROLI Luciano, nato il 28 marzo 1925 a Broni (Pavia). — Non soggetto ad obblighi di leva, entrava nella resistenza e prendeva parte alle imprese più rischiose della sua formazione, sempre dimostrandosi audace intelligente combattente in favore degli ideali di libertà e di giustizia. Catturato di sorpresa dopo aver combattuto da prode contro incalzante agguerrito nemico, affrontava stoicamente il plotone di esecuzione che brutalmente stroncava la sua giovane esistenza. — Luserna San Giovanni (Torino), 28 settembre 1944.

PETRAGLI Osvaldo, nato il 17 gennaio 1922 in Cecina (Livorno). — Entrato nella resistenza, oltre a dedicarsi all'organizzazione del movimento giovanile nella fabbrica dove prestava la sua opera, prese parte attiva alla lotta partigiana, partecipando validamente a numerose rischiose imprese. Destinato al reparto sanitario di una brigata partigiana, per le sue specifiche attitudini di infermiere, fu sempre di prezioso ausilio a tutti i feriti che assisteva e curava con amore. Nel corso di un duro rastrellamento nemico, dopo alcune ore di serrato combattimento, si batteva strenuamente fino a trovare eroica morte. — IV Zona operativa (Monte Groppo - Parma), 15 giugno 1944-25 gennaio 1945.

POLI Ubaldo, nato l'8 marzo 1918 a Zola Predosa (Bologna). — Valoroso combattente, entrato tra i primi nelle file partigiane, si distingueva in numerosi combattimenti, meritandosi per le sue spiccate doti di capacità e di coraggio, la nomina di vice comandante di brigata partigiana. Nel corso di una rischiosa azione, mentre con la propria formazione si accingeva a guadare il fiume Reno, veniva improvvisamente attaccato da preponderante avversario. Alla intimazione di resa, rispondeva col fuoco della sua arma automatica opponendo strenua resistenza finchè, dopo aspro combattimento, cadeva da prode alla testa dei pochi superstiti nell'estremo tentativo di infrangere lo schieramento nemico. — Castel Debole (Bologna), 30 ottobre 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

BORIO Giacomo, nato l'8 marzo 1922 in Costigliole d'Asti (Asti). — Entrava tra i primi nella resistenza e prendeva parte a numerose azioni dando prova di valoroso e tenace combattente. Nel corso di un pesante rastrellamento nemico, incaricato della sorveglianza di un posto di blocco a cavallo di una rotabile, veniva sorpreso, a causa della nebbia, da una pattuglia avversaria. Fatto segno a raffiche tentava un'estrema reazione in cui, benchè ferito, insisteva finchè cadeva, trucidato dai colpi dell'avversario. — Motta d'Asti (Costigliole d'Asti - Piemonte), 8 dicembre 1944.

BORNEY Gian Franco, nato il 17 aprile 1928 in Châtillon (Valle d'Aosta). — Partigiano diciassettenne, entrava volontariamente nella resistenza e partecipava come staffetta a numerose azioni, dando evidente prova di sprezzo del pericolo e di amor patrio. Pur malfermo in salute non esitava a lasciare il luogo di cura per cercare di raggiungere i suoi commilitoni duramente impegnati dal nemico. Sorpreso, durante il tragitto, a causa di fitta nebbia, veniva prima torturato e poi brutalmente trucidato da una raffica di mitra. — Monchiero (Cuneo), 19 febbraio 1945.

ISAIA Mario Raffaele, nato il 19 novembre 1923 a Cuneo. — Entrato volontariamente nella lotta di resistenza, partecipava a numerose imprese sempre distinguendosi per coraggio e capacità. Durante una rischiosa azione di sabotaggio contro un convoglio ferroviario in zona occupata dal nemico, scontratosi con un forte nucleo esplorante, all'intimazione di resa rispon-

deva audacemente con il fuoco della sua arma, abbattendo quattro avversari, prima di cadere sotto i colpi della rabbiosa reazione avversaria. — Fossano (Cuneo), 21 marzo 1945.

PEDRINI Emilio, nato il 30 aprile 1924 a Chiavari (Genova). — Volontario tra i primi, partecipava a numerose azioni della lotta partigiana sempre distinguendosi per coraggio, abnegazione ed elevato spirito di sacrificio. Nel corso di una delicata missione di pattuglia, allo scopo di segnalare alla sua formazione l'avvicinarsi di minacciose forze avversarie motorizzate, non esitava ad impegnare audacemente impari lotta. Nel generoso tentativo, offriva la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Pianezza - Cicagna (Genova), 26 novembre 1944.

STAORENGO Giuseppe, nato il 7 dicembre 1925 a Torino. — Pur giovanissimo, animato da vivo amor patrio, non esitava ad accorrere nelle file partigiane battendosi validamente in numerose azioni contro l'agguerrito oppressore. Catturato durante un'azione di pattuglia in zona soggetta a pesante rastrellamento nemico piuttosto che tradire la causa partigiana, affrontava fieramente il supremo sacrificio. — Vallone del Gravio (Piemonte), 10 maggio 1944.

CROCE

RAPETTI Oscar, nato il 2 gennaio 1919 in Castellazzo Bormida (Alessandria). — Entrato tra i primi nella resistenza, partecipava a numerose azioni, sempre distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento suggellava con l'estremo sacrificio la sua dedizione alla causa della libertà. — Alessandria, 30 gennaio 1945.

(1536)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1061**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 45, relativo agli istituti della facoltà di economia e commercio è modificato nel senso che l'istituto di statistica muta la denominazione in quella di « Istituto di scienze statistiche "Mario De Vergottini"».

Art. 65. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Cardiochirurgia.

Art. 74. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente:

Istituto di istologia ed embriologia.

Art. 76. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico ed indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di:

Termodinamica dei processi irreversibili.

Art. 78. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto quello di:

Termodinamica dei processi irreversibili.

Art. 82. — All'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai tre indirizzi sono aggiunti i seguenti:

Didattica della matematica;
Equazioni differenziali;
Topologia algebrica.

Art. 84. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:

Etologia;
Ecologia;
Microbiologia del suolo;
Giacimenti minerari.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Etologia ed ecologia animale » è soppresso.

Art. 87. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:

Etologia;
Ecologia;
Microbiologia del suolo.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « etologia ed ecologia animale » è soppresso.

Art. 104. — Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto il seguente comma:

« Possono inoltre essere scelti tutti gli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, non in comune ai due corsi di laurea ».

Gli articoli 108, 109, 110 relativi agli esami di laurea in farmacia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 108. — Gli esami di laurea sono preceduti da prove pratiche e da un colloquio su argomenti di carattere professionale.

Art. 109. — Per essere ammesso all'esame di laurea, il candidato deve presentare una dissertazione scritta, sia d'indole sperimentale che teorica, su argomento appropriato al carattere scientifico e professionale della facoltà.

Art. 110. — L'esame di laurea consiste nella discussione pubblica della dissertazione scritta.

Art. 112. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono aggiunti i seguenti:

Chimica clinica;
Tossicologia e controllo degli inquinamenti;
Farmaci chemioterapici;
Farmacologia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 51. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1062**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1826, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche vengono aggiunti i seguenti:

Diritto commerciale;
Storia del diritto internazionale;
Diritto del mercato finanziario;
Informatica;
Sociologia del mutamento;
Sociologia della leadership;
Sociologia comparata;
Analisi del funzionamento del potere legislativo;
Diritto dell'assetto territoriale;
Sociologia della storia;
Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale.

Nello stesso articolo viene soppresso l'insegnamento di « Filosofia del diritto ».

Art. 51. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua tedesca;
Storia della lingua russa;
Didattica generale delle lingue straniere moderne.

Gli articoli 283, 284, terzo comma, 285, primo comma, e 287 sono modificati nel senso che la sede e la direzione della scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica sono trasferite dall'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica II all'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I.

Art. 307, relativo alla scuola di perfezionamento in fisica viene modificato nel senso che il sesto comma relativo alle tasse e soprattasse è abrogato e sostituito dal seguente:

6) quietanze comprovanti il pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi:

Tassa immatricolazione	L.	5.000
Tassa annuale di iscrizione	»	18.000
Soprattassa annuale per gli esami di profitto	»	7.000
Contributo annuale di riscaldamento	»	2.000
Libretto studi e tessera	»	2.000
Contributi studenteschi	»	1.000

L'ammontare di eventuali contributi di laboratorio e di esercitazioni è stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Le tasse relative al rilascio del diploma sono le stesse di quelle relative al rilascio del diploma di laurea della facoltà di scienze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 53. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1063**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:

Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Legislazione scolastica;
Cooperazione agricola;
Diritto penale commerciale.

Nello stesso elenco l'insegnamento di « Antropologia » muta denominazione in « Criminologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1972, n. **1064**.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo », con sede in Messina.

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della « Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo », con sede in Messina.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1065**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dalla signora Bilò Rosa, ved. Capoccetti, con testamento olografo in data 15 maggio 1956, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Umberto Honorati, notaio in Ancona, in data 17 giugno 1970 col n. 86104 di repertorio e n. 1520 di fascicolo, registrato ad Ancona il 25 giugno 1970 al n. 3115 - vol. 49, consistente nella somma di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 44. — VALENTINI

LEGGE 6 febbraio 1973, n. **23**.

Aumento del fondo annuo fisso a carico dello Stato destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo annuo a carico dello Stato, destinato al funzionamento e all'incremento dell'Istituto centrale del restauro, stabilito in lire 25.000.000 dalla legge 5 febbraio 1968, n. 112, è elevato a lire 120.000.000 a partire dall'anno finanziario 1972.

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Per il conseguimento dei suoi fini l'Istituto è dotato di:

1) un gabinetto di chimica;
2) un gabinetto di fisica;
3) un gabinetto di microbiologia;
4) un gabinetto di tecnologia;
5) un gabinetto fotografico;
6) un gabinetto radiografico;
7) un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche;
8) una attrezzatura scolastica per l'insegnamento del restauro;
9) un archivio per la documentazione dei restauri;
10) un archivio amministrativo;
11) una segreteria;
12) un ufficio amministrativo.

L'Istituto pubblica in un proprio bollettino periodico i risultati delle sue attività ».

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Le spese di restauro dei beni storico-artistici di proprietà dello Stato e di quelli al cui restauro provvede lo Stato, ivi comprese le spese derivanti dall'acquisto e dalla manutenzione delle attrezzature dei labora-

tori di restauro indicati dall'articolo 3, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Sugli stessi fondi graveranno le spese di viaggio, vitto e alloggio da rimborsarsi agli allievi partecipanti ai turni di lavoro fuori sede, come prescritto dall'articolo 21 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

I restauri eseguiti per conto di privati o di enti diversi dallo Stato sono a totale carico del proprietario del bene storico-artistico, e la determinazione preventiva della somma dovuta è fatta dal direttore dell'Istituto e approvata dal Ministero della pubblica istruzione.

I proventi, detratte le spese dei materiali, saranno versati all'erario ed imputati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato ».

Art. 4.

Alle spese per l'incremento e per la manutenzione delle attrezzature dei gabinetti indicati dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, nonchè a quelle per l'acquisto dei materiali occorrenti al funzionamento dei suddetti gabinetti ed alla attività didattica si provvede con il fondo annuo di cui all'articolo 1.

Tutte le altre spese dell'Istituto non contemplate dal presente articolo né dall'articolo 7 della citata legge n. 1240 del 1939, quale risulta modificato dall'articolo precedente, graveranno sui fondi degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240, è abrogato.

Art. 5.

Su proposta dell'Istituto, il Ministro per la pubblica istruzione promuove particolari convenzioni con terzi, per ricerche inerenti alla conservazione del patrimonio storico-artistico nazionale.

Le relative spese graveranno sui fondi disponibili nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la conservazione e il restauro delle opere di proprietà dello Stato e di quelle alla cui conservazione e al cui restauro provvede lo Stato.

Art. 6.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 190 milioni per gli anni 1972 e 1973 e di lire 95 milioni per gli anni seguenti, si farà fronte, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 febbraio 1973, n. 24.

Determinazione del termine di presentazione delle istanze di riconoscimento del servizio pre-ruolo di professori universitari prestato nella posizione di incaricato senza possesso della libera docenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La valutazione di cui al comma sesto dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario. Detto termine, per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma sono prese in considerazione anche le istanze già pervenute al Ministero della pubblica istruzione, da parte di professori in servizio all'atto della domanda, dopo la data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1973, n. 25.

Ulteriore proroga della delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione, prevista dall'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La delega al Governo ad apportare modificazioni alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, di cui all'articolo 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13, prorogata, per i fini previsti dall'articolo medesimo, al 31 dicembre 1969 con legge 21 marzo 1967, n. 151, e al 31 dicembre 1972 con legge 19 ottobre 1970, n. 802, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 1975, per gli stessi fini, esclusi quelli di cui alla lettera *c*).

Art. 2.

Restano ferme le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1970, n. 802.

Art. 3.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, sino al 31 dicembre 1975, con la procedura di cui al precedente articolo 2, decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai trattati ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e con legge 21 dicembre 1972, n. 826, in esecuzione degli obblighi e secondo i princìpi ed i criteri contenuti nei trattati suddetti e nelle relative disposizioni di attuazione adottate dai competenti organi comunitari.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, norme recanti le modalità di attuazione della zona franca per il territorio della Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 14, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, tenendo conto dei princìpi e dei criteri cui sono ispirate la disciplina nazionale e comunitaria dei territori extradoganali e la legge 3 agosto 1949, n. 623, e successive modificazioni.

Le norme delegate di cui al precedente comma saranno concordate con i competenti organi della Regione.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — VALSECCHI — MALAGODI — TAVIANI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 23 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406;

Visto l'art. 34 della legge 18 febbraio 1963, n. 81;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, concernente la nomina dei membri del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 25 gennaio 1971-24 gennaio 1974;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 6 luglio 1971 e 3 gennaio 1972 con i quali sono state apportate modificazioni al sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971;

Considerato che il direttore centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dott. Antioco Canalis, nominato col ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1971, membro del citato consiglio di amministrazione per il triennio sopramenzionato, è stato collocato a riposo dal 1° novembre 1972 e che pertanto devesi provvedere alla di lui sostituzione per il restante periodo di carica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 24 gennaio 1974 il dott. Aldo Casini, direttore centrale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è nominato membro del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'art. 23, lettera *f)* della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, in sostituzione del dott. Antioco Canalis.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — GIOIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1973
Registro n. 04 Poste e telecomunicazioni, foglio n. 065

(2080)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1972.

Ricostituzione del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1961, n. 257, concernente la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 29;

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 203, con cui sono state apportate modifiche alla composizione e all'ordinamento del Consiglio superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 278, con il quale veniva provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1970-1972, nonchè alla ripartizione delle competenze per materie tra le singole sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Ritenuto di provvedere alla nomina dei componenti del consesso per il triennio 1973-1975, nonchè alla ripartizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e all'assegnazione dei componenti alle medesime;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1973-1975 i signori:

Aru prof. dott. Luigi, giureconsulto;

Manzari avv. Giuseppe, giureconsulto;

Dal Prà ten. gen. medico dott. Letterio, direttore generale della sanità militare designato dal Ministero della difesa;

Russi magg. gen. dott. Mario, ispettore capo del servizio veterinario designato dal Ministero della difesa;

Camanni dott. Francesco, direttore generale designato dal Ministero dei lavori pubblici;

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte suprema di cassazione designato dal Ministero di grazia e giustizia;

Lubrano dott. Enrico, designato dal Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato;

Vaudano dott. Francesco, direttore generale del lavoro marittimo e portuale designato dal Ministero della marina mercantile;

Accardo prof. dott. Salvatore, direttore generale delle accademie e biblioteche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

de Meo prof. dott. Giuseppe, designato dall'Istituto centrale di statistica;

Ambrosioni prof. dott. Pietro, Angelillo prof. dottor Bruno, Giovanardi prof. dott. Augusto, Seppilli professore dott. Alessandro, professori universitari in igiene e medicina preventiva;

Bossa prof. dott. Guido, Giunchi prof. dott. Giuseppe, professori universitari in medicina generale;

Biocca prof. dott. Ettore, professore universitario in parassitologia;

Bergami prof. dott. Gino, professore universitario in fisiologia;

Ciaranfi prof. dott. Enrico, professore universitario in patologia generale;

Valdoni prof. dott. Pietro, professore universitario in chirurgia generale;

Barberi prof. dott. Salvatore, professore universitario in pediatria;

Casula prof. dott. Duilio, professore universitario in medicina del lavoro;

Daddi prof. dott. Giuseppe, professore universitario in tisiologia;

Fazio prof. dott. Cornelio, professore universitario in neuropsichiatria;

Serri prof. dott. Ferdinando, professore universitario in dermosifilopatia;

Tesauro prof. dott. Giuseppe, professore universitario in ostetricia e ginecologia;

Romanzi prof. dott. Carmine, professore universitario in microbiologia esperto in virologia;

Biagini prof. dott. Carissimo, professore universitario in radiologia e radiobiologia;

Messini prof. dott. Mariano, professore universitario in idroclimatologia;

Bietti prof. dott. Giambattista, professore universitario in oculistica;

Filipo prof. dott. Domenico, professore universitario in otorinolaringoiatria;

Gerin prof. dott. Cesare, professore universitario in medicina legale e delle assicurazioni;

Benagiano prof. dott. Andrea, professore universitario in stomatologia;

Condorelli prof. dott. Luigi, professore universitario in medicina generale esperto in endocrinologia;

Stefanini prof. dott. Paride, professore universitario in chirurgia generale esperto in oncologia;

Cimmino prof. dott. Aldo, professore universitario in microbiologia;

L'Eltore prof. dott. Giovanni, professore universitario in statistica sanitaria;

Quagliarello prof. dott. Ernesto, professore universitario in chimica biologica esperto in chimica;

Tappi prof. dott. Guido, professore universitario in chimica farmaceutica;

Paroli prof. dott. Eugenio, professore universitario in farmacologia;

Rossi Fanelli prof. dott. Alessandro, professore universitario in biochimica;

Ballesio prof. dott. Pierluigi, professore universitario in fisica;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria, Giolitti prof. dottor Giovanni, Masoero prof. dott. Prospero, professori universitari in medicina veterinaria particolarmente esperti in igiene veterinaria, zooprofilassi ed ispezione degli alimenti;

Maccolini prof. dott. Roberto e Suzzi Valli professore dott. Enea, ufficiali sanitari capi ufficio di igiene;

Lanni avv. Diodato e Mancini on. dott. Antonio, presidenti di amministrazione ospedaliera;

De Grazia prof. dott. Giuseppe e Massani prof. dottor Mario, direttori sanitari di ospedale regionale;

Custureri dott. Salvatore, medico condotto;

Perrino sen. dott. Antonio Vito, farmacista esercente;

Massi prof. dott. Osvaldo, direttore di mattatoio comunale;

Avolio De Martino prof. dott. Gastone, professore universitario in acquedotti e fognature, esperto in ingegneria sanitaria e Mendia prof. dott. Luigi, professore universitario in ingegneria sanitaria;

Beguinot prof. ing. Corrado e Scimemi prof. architetto Gabriele, esperti in costruzioni ospedaliere;

Roveri Armando, rappresentante dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Pulci avv. Paolo, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Reale prof. dott. Lorio, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Bruni dott. Gian Carlo, Germinale prof. dott. Tomaso, Marcozzi prof. dott. Giovanni, Poppi prof. dottor Arrigo, Ricci prof. dott. Germano, Rizzoli prof. dottor Carlo, Sanna prof. dott. Antonio, Spirito prof. dottor Aldo, benemeriti nel campo della sanità pubblica.

Art. 2.

Le competenze per materia delle singole sezioni e la assegnazione dei membri alle medesime è stabilita come segue:

SEZIONE I

Affari generali - Malattie infettive e diffusive dell'uomo - Malattie sociali - Problemi igienico-sanitari della scuola - Opere parascolastiche - Igiene mentale - Educazione sanitaria della popolazione - Sostanze alimentari e bevande - Domande di attestato di privative industriali concernenti bevande e commestibili.

Membri:

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;
il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;
il direttore dell'Istituto superiore di sanità;
il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
il ragioniere generale dello Stato del Ministero del tesoro;
il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il direttore del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;
il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Accardo prof. dott. Salvatore; Aru prof. dott. Luigi; Barberi prof. dott. Salvatore; Benagiano prof. dott. Andrea; Bergami prof. dott. Gino; Bietti prof. dott. Giambattista; Biocca prof. dott. Ettore; Cimmino prof. dottor Aldo; Custureri dott. Salvatore; Daddi prof. dottor Giuseppe; Dal Prà ten. gen. medico dott. Letterio; de Meo prof. dott. Giuseppe; Fazio prof. dott. Cornelio; Filipo prof. dott. Domenico; Giolitti prof. dott. Giovanni; Giovanardi prof. dott. Augusto; L'Eltore professore dott. Giovanni; Lubrano dott. Enrico; Manzari avv. Giuseppe; Paroli prof. dott. Eugenio, Reale professore dott. Lorio; Ricci prof. dott. Germano; Romanzi prof. dott. Carmine; Roveri Armando; Seppilli professore dott. Alessandro; Serri prof. dott. Ferdinando; Spirito prof. dott. Aldo; Stefanini prof. dott. Paride; Suzzi Valli prof. dott. Enea.

SEZIONE II

Opere igieniche - Igiene dell'ambiente
Medicina nucleare

Membri:
il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;
il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;
il direttore dell'Istituto superiore di sanità;
il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
il ragioniere generale dello Stato del Ministero del tesoro;
Ambrosioni prof. dott. Pietro; Aru prof. dott. Luigi; Avolio De Martino prof. dott. Gastone; Ballesio professore dott. Pierluigi; Biagini prof. dott. Carissimo; Camanni dott. Francesco; Cimmino prof. dott. Aldo; Lubrano dott. Enrico; Maccolini prof. dott. Roberto; Mendia prof. dott. Luigi; Quagliariello prof. dott. Ernesto; Vaudano dott. Francesco.

SEZIONE III

Ospedali e case di cura - Assistenza sanitaria - Assistenza materna e infantile - Disciplina delle professioni, delle arti e delle attività soggette a vigilanza sanitaria - Medicina del lavoro - Terapia fisica - Problemi sanitari delle attività sportive.

Membri:
il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;
il direttore generale dei servizi di medicina sociale del Ministero della sanità;
il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;
il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;
il direttore dell'Istituto superiore di sanità;
il direttore generale dell'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno;
il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il capo dell'ispettorato medico del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;
il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici;
il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;
il presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche;
il presidente della Federazione nazionale dei collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d'infanzia;
il presidente della Federazione nazionale dei collegi dei tecnici di radiologia medica;
il presidente della Croce rossa italiana;
Angelillo prof. dott. Bruno; Ballesio prof. dott. Pierluigi; Benagiano prof. dott. Andrea; Beguinot prof. ingegnere Corrado; Biagini prof. dott. Carissimo; Bruni prof. dott. Gian Carlo; Camanni dott. Francesco; Casula prof. dott. Duilio; Condorelli prof. dott. Luigi; Dal Prà ten. gen. medico dott. Letterio; De Grazia prof. dottor Giuseppe; Gerin prof. dott. Cesare; Germinale prof. dottor Tomaso; Giannattasio dott. Carlo; Giovanardi professore dott. Augusto; Giunchi prof. dott. Giuseppe; Lanni avv. Diodato; Mancini on. dott. Antonio; Manzari avv. Giuseppe; Marcozzi prof. dott. Giovanni; Massani prof. dott. Mario; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Poppi prof. dott. Arrigo; Pulci avv. Paolo; Rizzoli prof. dottor Carlo; Scimemi prof. dott. Gabriele; Seppilli prof. dottor Alessandro; Tesauro prof. dott. Giuseppe; Valdoni prof. dott. Pietro.

SEZIONE IV

Produzione e commercio medicinali - Presidi medico-chirurgici ed assimilati - Stupefacenti - Acque minerali - Stabilimenti termali ed idroterapici - Cosmetici.

Membri:
il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;
il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;
il direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;

Aru prof. dott. Luigi; Bergami prof. dott. Gino; Bossa prof. dott. Guido; Ciaranfi prof. dott. Enrico; Lanni avv. Diodato; Lubrano dott. Enrico; Maccolini prof. dott. Roberto; Messini prof. dott. Mariano; Paroli prof. dott. Eugenio; Perrino sen. dott. Antonio Vito; Quagliariello prof. dott. Ernesto; Romanzi prof. dottor Carmine; Rossi Fanelli prof. dott. Alessandro; Sanna prof. dott. Antonio; Tappi prof. dott. Guido.

SEZIONE V

Malattie infettive e diffusive degli animali - Igiene veterinaria - Alimenti di origine animale e medicamenti per uso veterinario - Attività soggette a vigilanza veterinaria.

Membri:

il direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

il direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

il direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

il direttore generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione del Ministero della sanità;

il direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il direttore generale dell'alimentazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Il direttore generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

il direttore generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;

il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani;

Bianchi prof. dott. Carlo Maria; Camanni dott. Francesco; Giolitti prof. dott. Giovanni; Manzari avv. Giuseppe; Masoero prof. dott. Prospero; Massi prof. dottor Osvaldo; Paroli prof. dott. Eugenio; Russi magg. generale dott. Mario; Spirito prof. dott. Aldo.

Il Ministro per la sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1972

LEONE

GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1973
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 18

(2084)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1972.

Determinazione del tasso di interesse agevolato da applicarsi, per il periodo 5 ottobre-31 dicembre 1972, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge 30 maggio 1970, n. 379, il quale prevede, tra l'altro, la determinazione annua del tasso di interesse da porre a carico delle imprese beneficiarie di finanziamenti concessi ai sensi della legge 9 gennaio 1962, n. 1;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui d'interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il decreto interministeriale in data 8 aprile 1971 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 9 agosto 1971), con il quale il tasso agevolato d'interesse da porre a carico delle imprese per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è stato determinato nella misura del 6% (sei per cento) in ragione d'anno;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 7 settembre 1972, ha espresso parere favorevole a che il tasso di interesse agevolato per le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modificazioni venga ridotto, con decorrenza dalla data di emanazione del relativo provvedimento e fino al 31 dicembre 1972, dal 6% al 5,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso di interesse agevolato da praticare sui finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, è determinato nella misura del 5,50% (cinque e cinquanta per cento) annuo, a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1972

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1973
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 126

(3208)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Riconoscimento del diploma di licenza di scuola tecnica a tipo commerciale ai fini dell'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 21 aprile 1965, n. 449, avente per oggetto il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, che dispone la riapertura per un triennio dei termini per l'applicazione della citata norma, estendendone i benefici anche ai titolari di licenze rilasciate dalle soppresse scuole tecniche e professionali femminili;

Esaminata la natura delle funzioni proprie della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

In aggiunta ai diplomi di qualifica già dichiarati validi, agli stessi fini, con decreto ministeriale 7 dicembre 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 1966, anche la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale è riconosciuta valida per l'ammissione al concorso per posti della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione delle antichità e belle arti.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

(2077)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1972.

Proroga della chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 4 ottobre 1969) col quale, a norma dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956, è stato nominato il dott. Adriano Astarita, ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato, liquidatore unico della Cassa conguaglio tariffe elettriche, posta in liquidazione con provvedimento CIP n. 1012 del 27 settembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 20 luglio 1972) con il quale è stato, da ultimo, prorogato al 31 dicembre 1972 il termine per la chiusura della indicata Cassa conguaglio tariffe elettriche;

Considerato che non è stato possibile pervenire entro detto termine alla definizione di alcune pendenze della Cassa stessa;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1972 per la chiusura della gestione liquidatoria della Cassa conguaglio tariffe elettriche è prorogato al 31 marzo 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(2052)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1973.

Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1973, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge medesima vengano fissati annualmente;

Visti i precedenti decreti ministeriali con i quali sono stati determinati i tassi massimi da applicarsi, per gli anni dal 1962 al 1971, ai finanziamenti previsti dalla legge sopraindicata;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale n. 233476/73 P.G./6 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1972, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 266 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 12 aprile 1972), con il quale detto tasso è stato fissato nella misura del 10,10 % per l'anno 1972;

Vista la lettera n. 3783 del 18 ottobre 1972, con la quale la sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano ha chiesto che il tasso massimo da applicare ai finanziamenti di credito navale di cui alla sopracitata legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni venisse determinato nella misura del 9,75 % annuo;

Visto il parere della Banca d'Italia (lettera n. 180269 del 7 dicembre 1972);

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso massimo predetto sui finanziamenti previsti dalla citata legge per l'anno 1973, con la procedura

d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima seduta;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato, per l'anno 1973, nella misura del 9,35 % (nove e trentacinque per cento) in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1973

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1973
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 140.

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1973.

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della regione dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 ed i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo 1963, 22 ottobre 1963, 8 agosto 1967 e 3 giugno 1972, con i quali l'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento nel territorio delle regioni del Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Lazio e Toscana;

Vista la domanda presentata dal predetto istituto;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, con il decreto del Capo del Governo in data 11 dicembre 1936 e con i propri decreti in data 27 novembre 1948, 28 maggio 1957, 30 novembre 1962, 15 marzo 1963, 22 ottobre 1963, 8 agosto 1967 e 3 giugno 1972 di che in premessa è estesa a tutto il territorio della regione dell'Emilia-Romagna.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del predetto regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(2082)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1973.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato e con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 6962 in data 9 febbraio 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 25890 in data 2 agosto 1972 con la quale l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Bari ha comunicato che la C.G.I.L. ha designato l'ing. Giuseppe Camillo quale membro della predetta commissione regionale, in rappresentanza degli assegnatari, in sostituzione del sig. Michele Szots, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Camillo, rappresentante degli assegnatari, designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari, dalla C.G.I.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, in sostituzione del sig. Michele Szots, dimissionario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(1727)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo, approvato con decreto ministeriale del 20 maggio 1972;

Visto che il dott. Luigi Ricci ed il geom. Mario Verni, nominati rispettivamente presidente e vice presidente della predetta cassa con decreto ministeriale del 29 marzo 1966, sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Bartolotti e l'avv. Giuseppe Scardovi sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Lugo, con sede in Lugo (Ravenna), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

Il Ministro: MALAGODI

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia;

Vista la nota con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica che in sostituzione del dottor Furio Vecchia, proprio rappresentante con voto consultivo del comitato medesimo, destinato ad altro incarico, ha designato il dott. Benedetto Aversa, direttore centrale;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Benedetto Aversa, direttore centrale, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lombardia in qualità di rappresentante, con voto consultivo, dell'Istituto medesimo ed in sostituzione del dott. Furio Vecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1726)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1973.

Autorizzazione temporanea alla produzione ed al commercio di formaggio provolone trattato con soluzione di esametilentetramina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con il quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1972;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la vigente disciplina in materia di trattamento con esametilentetramina del formaggio provolone;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Considerato che l'onere di indicazione sul prodotto finito trova giustificazione nella misura in cui residui la sostanza impiegata nel corso della lavorazione;

Decreta:

E' consentita fino al 31 dicembre 1973 la produzione, per il commercio, di formaggio provolone che, in fase di lavorazione, abbia subito l'immersione in una soluzione acquosa contenente un massimo dello 0,6 per mille di esametilentetramina.

Nel prodotto finito, posto in vendita, non dovranno residuare più di 20 mg di esametilentetramina per chilogrammo di formaggio.

L'analisi della esametilentetramina residua va effettuata secondo il metodo allegato al decreto ministeriale 24 giugno 1972, riguardante il trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del grana padano.

Il formaggio provolone trattato come sopra, prodotto a partire dal mese di aprile 1973, deve riportare a mezzo marchiatura, stampigliatura o etichetta, la lettera « E » in caratteri ben leggibili e di altezza non inferiore a 3 cm.

Le indicazioni di cui ai precedenti commi non sono obbligatorie nel caso in cui, nel prodotto immesso al consumo, non vi siano residui dosabili di esametilentetramina.

L'esametilentetramina impiegata durante la lavorazione del formaggio provolone deve corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche ed ai requisiti di purezza indicati nella « Farmacopea Ufficiale » - VII Edizione.

Roma, addì 6 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Figli di Pietro Bertotto - Veglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Figli di Pietro Bertotto - Veglio (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Figli di Pietro Bertotto - Veglio (Vercelli), è prolungato a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4003)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pettinatura e filatura di Candelo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pettinatura e filatura di Candelo (Vercelli), con effetto dal 1° marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 5 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pettinatura e filatura di Candelo (Vercelli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4004)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 21 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino), con effetto dal 24 aprile 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Vittorio Widemann di San Germano Chisone (Torino), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4005)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1973.

Approvazione della variante al programma di edilizia penitenziaria a norma della legge 12 dicembre 1971, n. 1133.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, con il quale è stato autorizzato uno stanziamento di lire 100 miliardi per la costruzione, il completamento, lo adattamento e la permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena;

Visto l'art. 4 della citata legge 12 dicembre 1971, numero 1133;

Visto il decreto interministeriale in data 30 marzo 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 26 aprile 1972;

Decreta:

E' approvato, a completamento del programma delle opere da eseguire in applicazione della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, lo stanziamento di lire 500 milioni per la costruzione di un nuovo carcere giudiziario in Marsala.

A tale finanziamento si farà fronte riducendo di pari importo la somma di lire 8 miliardi destinati col citato decreto 30 marzo 1972 ad eventuali contributi, che opereranno economicamente come conguaglio a favore degli enti ammessi alla permuta di edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena, in base alla legge 6 luglio 1956, n. 696.

Pertanto, a seguito di questo decreto, il fondo destinato alla concessione di eventuali conguagli a favore di enti che intendano avvalersi delle operazioni di permuta di cui alla citata legge n. 696 del 6 luglio 1956, viene ridotto a L. 7.500.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1973

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(3865)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Pettinatura Biella di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario per la Cassa integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Pettinatura Biella di Genova, con effetto dal 1° marzo 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta S.p.a. Pettinatura Biella di Genova, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4059)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Souchon & C. di Fossano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Paolo Souchon & C. di Fossano (Cuneo), con effetto dal 27 marzo 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paolo Souchon & C. di Fossano (Cuneo), è prolungato a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4060)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Mario Zegna di Trivero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Mario Zegna di Trivero (Vercelli), con effetto dal 27 marzo 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Mario Zegna di Trivero (Vercelli), è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

(4058)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile « Andrea Tortona », di Pagani ad istituire una scuola per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/II/72/6, in data 3 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile « Andrea Tortona », di Pagani (Salerno), è autorizzata ad istituire una scuola per infermieri professionali, comprendente il terzo anno per la abilitazione alle funzioni direttive, con sede presso l'ospedale stesso.

(1111)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1972, registro n. 87 Pubblica istruzione, foglio n. 161, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Stenico Italo, ordinario di chimica negli istituti tecnici, avverso il decreto del provveditore agli studi di Trento in data 6 febbraio 1967, in punto a mancato riconoscimento del servizio prestato anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di incaricato nelle scuole di Stato, e di chimico analista presso la stazione sperimentale agraria di S. Michele all'Adige.

(1108)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1972, registro n. 75, foglio n. 360, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto in data 19 giugno 1969 dal tecnico esecutivo Ricceri Carlo.

(1443)

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1972, registro n. 75, foglio n. 359, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto il 9 maggio 1969 dall'ostetrica Pirozzi Antonia nata Mannato.

(1444)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 378, il ricorso straordinario proposto il 30 maggio 1968 dalla signora Steinkuhler Elisabetta in Rossi Marcelli avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione del 24 gennaio 1968, n. 261, è stato accolto limitatamente alla richiesta dell'indennità di licenziamento e respinto per il resto.

(1107)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 4 giugno 1970 dal sig. Salvatore Caramazza, avverso la deliberazione del presidente dell'Automobile club d'Italia n. 1288 del giorno 11 settembre 1969, relativa al nuovo inquadramento nel ruolo organico dell'ente.

(1106)

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1972, è stato respinto in quanto infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato in data 26 ottobre 1969 dal sig. Domenico Bentivegna avverso il provvedimento di licenziamento adottato nei suoi confronti in data 1° luglio 1969 dal consiglio direttivo dell'Automobile club di Agrigento.

(1105)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Media dei titoli del 9 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,975
Redimibile 3,50 % 193'	99,90
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,70
» 5 % (Ricostruzione)	96.05
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,05
» 5 % (Città di Trieste)	94,875
» 5 % (Beni esteri)	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,50
» 5,50 % » » 1968-83	94,55
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,80
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,825
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,15
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,625
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,55
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

All'art. 2, terzo comma, del decreto ministeriale 25 novembre 1972 « Disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori o fornitrici di beni o di servizi, in esecuzione dell'art. 12, commi sesto, settimo e ottavo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972, dove è scritto: « ... aumentato del dieci per cento », leggasi: « ... aumentato del cinque per cento ».

(1083)

Il titolo del decreto ministeriale 11 gennaio 1973, pubblicato alla pagina 1397 della *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 6 marzo 1973, è sostituito dal seguente:

« Determinazione, per l'anno 1973, del tasso di interesse agevolato da porre a carico delle imprese finanziate per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (credito navale) ».

In calce al detto decreto vanno aggiunti i seguenti dati: « *Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1973, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 141* ».

(4106)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 Mod. 241 D.P. — Data: 27 giugno 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze. — Intestazione: Buchi Mario. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 gennaio 1972

(1109)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla « Fondazione Adriano Olivetti », con sede in Ivrea, ad accettare due donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1973, registro n. 1 Interno, foglio n. 283, la « Fondazione Adriano Olivetti » con sede in Ivrea, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, a conseguire due donazioni, costituite, la prima, dalla somma di L. 1.000.001 e la seconda dalla somma di L. 2.000.000, disposte in favore della stessa, rispettivamente, dal prof. Geno Pampaloni e dal sig. Virgilio Floriani, la prima con atto 10 aprile 1970, a rogito del dott. Oscar Marcoz, notaio in Ivrea, n. rep. 42.986/12815, la seconda con atto 10 aprile 1970, a rogito dello stesso notaio, n. rep. 42.987/12816.

(1040)

Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.478.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3337)

Autorizzazione al comune di Arsiè ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Arsiè (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.899.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3338)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.782.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3339)

Autorizzazione al comune di Cencenighe Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Cencenighe Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.389.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3340)

Autorizzazione al comune di Cesiomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Cesiomaggiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.119.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3341)

Autorizzazione al comune di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Chies d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.803.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3342)

Autorizzazione al comune di Colle Santa Lucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Colle Santa Lucia (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.207.011, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3343)

Autorizzazione al comune di Comelico Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Comelico Superiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.418.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3344)

Autorizzazione al comune di Cocullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Cocullo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.718.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3345)

Autorizzazione al comune di Falcade ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Falcade (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.840.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogoteneziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3346)

Autorizzazione al comune di Farra d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Farra d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.550.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3347)

Autorizzazione al comune di Fonzaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Fonzaso (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.080.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3348)

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Forno di Zoldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3349)

Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.476.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3350)

Autorizzazione al comune di La Valle Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di La Valle Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.884.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3351)

Autorizzazione al comune di Lentiai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Lentiai (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.395.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3352)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.390.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3353)

Autorizzazione al comune di Livinallongo del Col di Lana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.739.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3354)

Autorizzazione al comune di Lorenzago di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Lorenzago di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3355)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Mel (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.675.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3356)

Autorizzazione al comune di Ospitale di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Ospitale di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3357)

Autorizzazione al comune di Pedavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Pedavena (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3358)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Pieve d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.479.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3359)

Autorizzazione al comune di Perarolo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Perarolo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3360)

Autorizzazione al comune di Puos d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Puos d'Alpago (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.395.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3361)

Autorizzazione al comune di Rivamonte Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Rivamonte Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.981.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3362)

Autorizzazione al comune di Rocca Pietore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Rocca Pietore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3363)

Autorizzazione al comune di San Gregorio nelle Alpi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di San Gregorio nelle Alpi (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.092.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3364)

Autorizzazione al comune di Seren del Grappa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Seren del Grappa (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.033.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3365)

Autorizzazione al comune di Sovramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Sovramonte (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.914.928, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3366)

Autorizzazione al comune di Taibon Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Taibon Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.918.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3367)

Autorizzazione al comune di Tambre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Tambre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.274.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3368)

Autorizzazione al comune di Trichiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Trichiana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3369)

Autorizzazione al comune di Vallada Agordina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Vallada Agordina (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.463.804, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3370)

Autorizzazione al comune di Vigo di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Vigo di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.382.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3371)

Autorizzazione al comune di Voltago Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Voltago Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.527.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3372)

Autorizzazione al comune di Zoldo Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Zoldo Alto (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3373)

Autorizzazione al comune di Zoppè di Cadore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1973 il comune di Zoppè di Cadore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 910.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3374)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 16 ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui allo art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del regolamento comunitario n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma del regolamento (CEE) n. 2192/72.

(in lire italiane per quintale netto, salvo diversa indicazione)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 16-10-1972 al 31-10-1972
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:	
		A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 %:	
		I. iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto), e altri tipi di latte fermentati o acidificati:	
	02	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri	8.581
	06	b. altri	7.331
		II. altri:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a due litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	11	1. inferiore o uguale a 4 %	7.331
	14	2. superiore a 4 %	9.344
		b. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	17	1. inferiore o uguale a 4 %	6.706
	21	2. superiore a 4 % . . .	8.719
		B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*a*):	
		I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %:	
	24	a. crema di latte	22.013
	27	b. altri	22.013
	31	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %	46.569
	34	III. superiore a 45 %	71.975
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):	
		A. senza aggiunta di zuccheri:	
	01	I. Siero di latte	2.213
		II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	06	1. inferiore o uguale a 1,5 %	20.294
	10	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	39.944
	15	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	41.194
	18	4. superiore a 29 %	50.869
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	26	1. inferiore o uguale a 1,5 %	16.544
	30	2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	36.194
	33	3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %	37.444
	36	4. superiore a 29 %	47.119
		III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
		a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1 %:	
	39	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 % .	9.669
	42	2. altri	13.050
		b altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	46	1. inferiore o uguale a 45 %	46.569
	50	2. superiore a 45 %	71.975

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 16-10-1972 al 31-10-1972
04.02 (*segue*)		B. con aggiunta di zuccheri:	
		I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:	
		a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (*c*), in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse (*d*):	
	53	1. superiore a 10 % ed inferiore o uguale a 11 %	18.125
	56	2. superiore a 14,5 % ed inferiore o uguale a 15,5 %	20.625
	63	3. superiore a 17 % ed inferiore o uguale a 18 %	22.500
	66	4. superiore a 23 % ed inferiore o uguale a 24 %	23.750
		b) altri (*e*):	
		1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	70	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	165 per kg (*f*)
	73	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	362 per kg (*f*)
	76	cc. superiore a 27 %	471 per kg (*f*)
		2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	80	aa. inferiore o uguale a 1,5 %	165 per kg (*g*)
	83	bb. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %	362 per kg (*g*)
	86	cc. superiore a 27 %	471 per kg (*g*)
		II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:	
	90	a. in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	18.175
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse (*e*):	
	93	1. inferiore o uguale a 45 %	466 per kg (*g*)
	96	2. superiore a 45 %	720 per kg (*g*)
04.03		Burro (*a*):	
	02	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % . . .	84,675
	08	B. altre	103.306
04.04		Formaggi e latticini (*a*):	
		A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere:	
		I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (*h*):	
		a. in forme standard (*i*) e di un valore franco frontiera (*l*), per 100 kg di peso netto:	
		1. uguale o superiore a 142,58 U.C. ed inferiore a 162,58 U.C.:	
	101	aa. Appenzell	9.375
	104	bb. altri	9.375
		2. uguale o superiore a 162,58 U.C.:	
	107	aa. Berkäse	41.044
	111	bb. altri	41.044 (*m*)
		b. in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte:	
		1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto:	
		aa. uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 162,58 U.C. e inferiore a 190,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	114	alfa. Appenzell	9.375
	117	beta. altri	9.375
		bb. uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 190,58 U.C. per 100 kg. di peso netto:	
	121	alfa. Bergkäse	41.044
	124	beta. altri	41.044 (*m*)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 16-10-1972 al 31-10-1972
04.04 (*segue*)		2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (*n*) e di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 210,58 U.C. per 100 kg di peso netto:	
	127	aa. Bergkäse . .	41.044
	131	bb. altri .	41.044 (*m*)
	134	II. altri . . .	41.044
	137	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (*o*)	50.075 (*p*)
		C. formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
	141	I. Gorgonzola .	24.969
	144	II. altri	24.969
		D. formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	
		I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto (*q*), di un valore franco frontiera (*l*) uguale o superiore a 140 U.C. per 100 kg di peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (*r*):	
	147	a. inferiore o uguale a 48 % per il totale delle porzioni o delle fette .	18.750
	151	b. inferiore o uguale a 48 % per i cinque sesti del totale delle porzioni o delle fette e non superiori a 56 % per il sesto restante .	19.375
	154	c. superiore a 48 % ed inferiore o uguale a 56 % per il totale delle porzioni o delle fette . .	21.875
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
		a. inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:	
	157	1. inferiore o uguale a 48 % . . .	38.419
	161	2. superiore a 48 %	47.531
	164	b. superiore a 36 %	97.531
		E. altri:	
		I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:	
		a. inferiore o uguale a 47 %:	
	165	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano) .	50.075
	167	2. Pecorino	50.075
	169	3. altri	50.075
		b. superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 %:	
	171	1. Cheddar, Chester	33.063
		2. Tilsit, Havarti ed Esrom, aventi tenore, in peso, di materie grasse, nella materia secca (*s*):	
	172	aa. inferiore o uguale a 48 %	34.925 (*t*)
	173	bb. superiore a 48 %	34.925 (*u*)
	175	3. Kashkaval (*s*)	34.925 (*v*)
	178	4. formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (*s*)	34.925 (*v*)
		5. altri:	
	180	aa. formaggi e ricotta, freschi	34.925
	182	bb. non nominati	34.925
		c. superiore a 72 %:	
		1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g:	
	183	aa. formaggi e ricotta, freschi	26.194
	185	bb. altri	26.194
	187	2. altri	84.925

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 16-10-1972 al 31-10-1972
04.04 (*segue*)		II. non nominati:	
		a. grattugiati o in polvere:	
	188	1. Grana (in particolare, Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	50.075
	190	2. Pecorino	50.075
	191	3. altri	50.075
		b. altri:	
	194	1. formaggi e ricotta, freschi	84.925
	197	2. non nominati	84.925
17.02		Altri zuccheri; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	02	I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro . . .	10.213
	03	II. altri	10.213
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione (*a*):	
		A. lattosio e sciroppo di lattosio:	
	01	I. lattosio	10.213
	04	II. sciroppo di lattosio	10.213

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli che rientrano nel capitolo 4 della tariffa doganale, composti da prodotti di cui alle voci 04.01-B, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A, 17.05-A è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 %, in peso, del miscuglio. Qualora non sia possibile provvedere in tal modo alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli di che trattasi e quello che risulta dalla classificazione tariffaria degli stessi.

(*b*) In conformità alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione, l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti.

Una aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso, è da considerarsi come debole.

(*c*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(*d*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.02-B-I-b.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta e zero centesimi);
C. - Lire 2.875,00 (duemilaottocentosettantacinque e zero centesimi).

(*g*) Il prelievo per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
A. - L'importo per kg indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 kg di prodotto;
B. - Lire 2.875,00 (duemilaottocentosettantacinque e zero centesimi.

(*h*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-A-II.

(*i*) Sono considerate come forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti:

Emmental	da 60 kg a 130 kg inclusi;
Gruyére e Brinz	da 20 kg a 45 kg inclusi;
Bergkäse	da 20 kg a 60 kg inclusi;
Appenzell	da 6 kg a 8 kg inclusi.

(*l*) E' considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore; tali prezzi vanno aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della comunità.

Tale importo forfettario, per le importazioni dalla Finlandia, è stato determinato in U.C. 2,75 (pari a lire 1.718,75) per 100 kg di peso netto.

(*m*) Il prelievo è limitato a 7,50 U.C. (pari a lire 4.687,50) per 100 kg di peso netto.

(*n*) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti sul cui imballaggio figurino almeno le indicazioni seguenti:
— la denominazione del formaggio;
— il tenore in materia grassa, in peso, della sostanza secca;
— l'imballatore responsabile;
— il nome del paese d'origine del formaggio.

(*o*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto per i prodotti della voce 04.04-E.

(*p*) Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 12 % del valore in dogana.

(*q*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi « condizionati (in scatole o in fette) per la vendita al minuto », si intendono quelli della specie presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:
1. in scatole (ivi compresi gli imballaggi speciali di materia plastica artificiale dotati di alveoli per ogni porzione):
— contenenti almeno 3 o al massimo 12 porzioni singole e non superiori al peso netto complessivo di 250 g;
oppure:
— di un contenuto netto non superiore a 56 g;
2. in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, il cui peso netto globale sia compreso tra 450 g e 1.000 g;
3. in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio e di peso netto unitario non superiore a 30 g.

(*r*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento della voce 04.04-D-II.

(*s*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di uno speciale certificato. In mancanza di tale certificato si applica il trattamento previsto dalla voce 04.04-E, a seconda della loro composizione.

(*t*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*u*) Il prelievo è limitato a 64,90 U.C. (pari a lire 40.562,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Danimarca, Finlandia, Romania e Svizzera.

(*v*) Il prelievo è limitato a 44,90 U.C. (pari a lire 28.062,50) per 100 kg, di peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia.

(918)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice dei concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1972, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1972, con i quali sono stati banditi tre concorsi per titoli, integrati da un colloquio, e diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario dei ruolo dei magistrati amministrativi regionali;

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 13 luglio 1972, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice dei concorsi predetti;

Considerato che il prof. dott. Gabriele Pescatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato, non può continuare a far parte della cennata commissione perchè destinato ad altro incarico;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla di lui sostituzione;

Vista la designazione all'uopo effettuata dal presidente del Consiglio di Stato;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali;

Decreta:

Il dott. Andrea Lugo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, è nominato componente della commissione giudicatrice dei concorsi per titoli, integrati da un colloquio, a diciotto posti di consigliere, ventisette posti di primo referendario e quindici posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, in sostituzione del prof. dott. Gabriele Pescatore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1972

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 34

(1521)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti di impiego civile per disegnatore restitutista o calcolatore restitutista nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare della difesa, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti gli articoli 57 e 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed in particolare l'art. 352 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, modificato nel quarto comma dell'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1967/120/284 con il quale in attuazione del primo comma dell'art. 56 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è stato indetto un concorso a ottantatre posti di disegnatore restitutista o calcolatore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare, riservato agli impiegati appartenenti al ruolo del personale delle carriere ausiliarie dell'Esercito, trovantisi nelle condizioni di cui alla norma ora menzionata;

Considerato che il concorso di cui sopra non ha potuto avere attuazione per assoluto difetto di aventi titolo a parteciparvi;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1969/19/351 con il quale, in attuazione dell'ultimo comma del citato art. 56, è stato indetto un concorso — per lo stesso numero di posti sopra indicato — riservato al personale impiegatizio non di ruolo di 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (e successive modificazioni ed integrazioni) in servizio presso l'Amministrazione della difesa compreso quello di cui all'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Considerato che dieci candidati sono risultati vincitori del concorso stesso;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1970/14/188, con il quale in base all'art. 39, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1479, è stato indetto un concorso a cinquantotto posti di disegnatore restitutista aggiunto o calcolatore aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze;

Considerato che ventisette candidati sono risultati vincitori;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1971/25/223 concernente la ristrutturazione del ruolo organico dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare, che ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha assunto la denominazione di ruolo dei capi tecnici disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1971, l'organico complessivo del ruolo era di centottantasei unità per effetto del combinato disposto degli articoli 23 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077;

Considerato che nessun impiegato del suddetto ruolo è stato collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato pertanto che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di ottantuno unità per la qualifica di disegnatore restitutista e calcolatore, di ottantuno unità per la qualifica di disegnatore restitutista principale o calcolatore principale, e di diciotto unità per la qualifica di disegnatore restitutista superiore o calcolatore superiore;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1971 il ruolo dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dello Istituto geografico militare presentava complessivamente cinquanta posti vacanti;

Considerato che di tali posti ventisette devono essere conferiti senza concorso ad appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, tenuto conto della percentuale complessiva da tenere occupata nel ruolo (15 % del relativo organico) e due posti (pari all'1 % dello stesso organico) da attribuire ai profughi dalla Libia ai sensi della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Considerato che i restanti ventuno posti disponibili nel ruolo devono essere riservati ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che abbiano avanzato domanda di impiego civile e che si trovino nelle altre condizioni di cui allo art. 2 del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica trovantisi nelle condizioni di cui al successivo art. 2 sono conferibili in via esclusiva e secondo le modalità prescritte dal presente decreto, ventuno posti nella qualifica di disegnatore restitutista o calcolatore restitutista — seconda classe di stipendio - parametro 143 (ex 180) — nel ruolo del personale della

carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e dei calcolatori dell'Istituto geografico militare, pari al numero dei posti disponibili nel ruolo stesso.

Art. 2.

L'ammissione al concorso è in ogni caso subordinata alla condizione che i sottufficiali interessati abbiano già presentato domanda di passaggio all'impiego civile, ai sensi dell'art. 57, primo comma, della legge 31 luglio 1954, n. 599, acquisendo, in quanto riconosciuti idonei e meritevoli, titolo a conseguirlo nel limite dei posti disponibili.

Inoltre, per conseguire l'impiego civile nei posti di cui al precedente art. 1, è richiesto il possesso da parte degli aspiranti, dalla data di scadenza stabilita dal primo comma del successivo art. 3, dei seguenti requisiti:

non aver acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio;

non essere cessati dal servizio per una delle cause indicate nel primo comma dell'art. 58 della citata legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di 5 anni;

non essere incorsi nella perdita del grado.

Art. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai posti di cui al precedente art. 1 dovranno presentare al Corpo di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica apposita domanda in carta legale da L. 500 indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili V reparto - 12ª divisione - via XX Settembre n. 123-*A* - Roma.

Sarà considerata presentata fuori termine e, pertanto, inammissibile, qualsiasi domanda che sarà stata presentata o sarà pervenuta ai detti Corpi oltre il termine sopra stabilito.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, luogo e data di nascita, grado e posizione militare, Corpo od Ente militare di appartenenza nonchè richiesta di partecipazione al concorso, dovrà dichiarare esplicitamente di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare qualunque destinazione gli verrà assegnata.

Al presente decreto è, comunque, allegato un fac-simile che l'aspirante terrà presente nel redigere la domanda.

Art. 4.

Le domande degli aspiranti, avviate per via gerarchica, dovranno pervenire alla Direzione generale per gli impiegati civili entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione.

Comunque, nel caso che dall'eccessiva tardività dell'inoltro della domanda dovesse derivare all'interessato l'esclusione dal concorso, saranno personalmente ritenute responsabili di tale esclusione le Autorità gerarchiche competenti all'inoltro stesso.

Al fine di cui sopra, le autorità gerarchiche dei Corpi, ai quali siano state presentate o siano pervenute le domande dei concorrenti:

apporranno in calce allo stesso il proprio visto nonchè una dichiarazione attestante la data di presentazione o di arrivo ai Corpi medesimi;

provvederanno immediatamente a trasmetterle, dopo averle corredate del documento (elenco notizie) di cui alla circolare ministeriale n. 1019-*A* del 24 settembre 1963, direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica.

Le anzidette direzioni generali, a loro volta, trasmetteranno senza indugio, le domande stesse alla Direzione generale per gli impiegati civili.

Art. 5.

I concorrenti saranno sottoposti ad una prova pratica che essi dovranno superare per poter essere inclusi nella graduatoria di cui al successivo art. 6.

Detta prova riguarderà un saggio grafico di disegno cartografico da eseguirsi per incisione con strumentazione meccanica su supporto plastico trasparente ricoperto di apposita vernice.

La prova pratica avrà luogo, a partire dal 14 maggio 1973, nei locali dell'Istituto geografico militare di Firenze.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova suddetta saranno comunicati con l'avviso che l'Amministrazione farà pervenire ai singoli candidati.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria dei concorrenti che avranno superato la prova pratica di cui al precedente articolo, sarà formata d'ufficio in base all'ordine di precedenza determinato dalla data di presentazione delle domande d'impiego civile precedentemente avanzate, ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

A parità di data si osserveranno le preferenze stabilite dal quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Previo riconoscimento della regolarità del procedimento, la graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina allo impiego civile a termini del successivo art. 8. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i concorrenti vincitori e quelli semplicemente idonei.

Il decreto anzidetto sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale dell'amministrazione e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Nei confronti dei concorrenti dichiarati vincitori si procederà all'accertamento dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente art. 2.

A tal fine i Corpi cui appartengono i predetti concorrenti saranno invitati a trasmettere alla Direzione generale per gli impiegati civili i fogli matricolari aggiornati degli interessati ed ogni altro documento che si rendesse eventualmente necessario ai fini dell'accertamento stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori, nei confronti dei quali sia stata accertata l'esistenza di tutte le condizioni prescritte per la nomina all'impiego civile, conseguiranno la nomina a « disegnatore restitutista o calcolatore restitutista » — 2ª classe di stipendio — nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare di Firenze e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Art. 10.

I posti nel ruolo dei capi tecnici disegnatori restitutisti e calcolatori dell'Istituto geografico militare messi a disposizione dei sottufficiali con il presente decreto (art. 1, primo comma) che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinunzia alla nomina, saranno conferiti mediante i normali pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1973
Registro n. 8, foglio n. 153

ALLEGATO

(Rif. art. 3 del bando)

Fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso
in carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa

. . . .
00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . . il . . . . . ., attualmente in servizio militare presso . . . . con il grado di (1) . . . ., avendo precedentemente avanzato domanda di passaggio allo

impiego civile ai sensi dell'art. 57 della legge 31 luglio 1954, ventuno posti di disegnatore restitutista o calcolatore restitutista dell'Istituto geografico militare - 2ª classe di stipendio, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1972.

Si dichiara disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione gli verrà assegnata dall'amministrazione preferendo (2) la destinazione ad un ente delle seguenti località:

. data .

Firma

Seguono visto e dichiarazione della competente autorità gerarchica secondo precisazioni di cui all'art. 4 del bando.

---

(1) Indicare grado e posizione militare.

(2) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non e obbligatoria.

(1651)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 80, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di sperimentatore nel ruolo del personale degli istituti e di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a cinque posti di sperimentatore nel ruolo degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, e costituita come segue:

Presidente:

Scardia dott. Marcello, consigliere della Corte di cassazione.

Componenti:

Eschena prof. Tommaso, ordinario di chimica agraria nell'Università di Napoli;

Vitagliano prof. Michele, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Bari;

Tombesi prof. Luciano, direttore dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma;

Cucurachi prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara.

Segretario:

Grimaldi dott. Luigi, direttore di divisione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta per il corrente esercizio finanziario sara imputata per L. 225.000 al cap. 1184 e per L. 75.000 al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972
Registro n. 27, foglio n. 308

(1525)

Commissione esaminatrice del concorso a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1972, registro n. 14, foglio n. 81, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quindici posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Del Grosso dott. Alfonso, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

Componenti:

Pallotta prof. Umberto, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Bologna;

Albonico prof. Flaminio, ordinario di industrie agrarie nell'Università di Napoli,

Tarantola prof. Clemente, direttore dell'Istituto sperimentale per l'enologia di Asti;

Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Segretario:

Triminì dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi e i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta per il corrente esercizio finanziario sarà imputata per L. 225.000 al cap. 1184 e per L. 150.000 al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972
Registro n. 27, foglio n. 307

(1527)

Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1972, registro n. 16, foglio n. 89, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva;

Visto l'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a quattro posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Del Grosso dott. Alfonso, sostituto procuratore generale della Corte di cassazione.

Componenti:

Dipaola prof. Gino, ordinario di meccanica agraria nell'Università di Bari;

Tinè prof. Guido, ordinario di meccanica agraria nell'Università di Napoli;

Piacco prof. Romeo, direttore dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma;

Fiorino prof. Piero, direttore dell'Istituto sperimentale per l'olivicoltura di Cosenza.

Segretario:

Trimini dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta per il corrente esercizio finanziario sarà imputata per L. 225.000 al cap. 1184 e per L. 75.000 al cap. 1116 dello stato di previsione della spesa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 ottobre 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972
Registro n. 27, *foglio n.* 309

(1526)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

Vivenzio avv. Renato, consigliere di Stato, presidente;

D'Alessandro prof. Floriano, ordinario di diritto commerciale nell'Università degli studi di Perugia;

Cheli prof. Enzo, ordinario di diritto costituzionale nella Università degli studi di Firenze;

De Leoni dott. Ferdinando, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Toti dott. Leonardo, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

E' nominato membro supplente:

Longhi dott. Adolfo, capo ufficio nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Angelo Antonio Parente, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 310

(1515)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il proprio decreto in data 30 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per esami ad un posto di esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti chimici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Rossi prof. Cesare, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva del laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità, presidente;

Lais prof. Roberto, titolare di scienze naturali nell'istituto tecnico per geometri di Roma, via Tuscolana;

Toso prof.ssa Maria Pia, titolare di scienze naturali e geografia nell'Istituto tecnico industriale « Fermi » di Roma;

Cavina prof. Guido, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Quercia prof. Vincenzo, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Capo prof. A. Maria nata Ruina, titolare di scienze naturali nell'istituto tecnico commerciale « Sella » di Roma;

Morisi dott. Gino, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 300.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 314

(1517)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il proprio decreto in data 16 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per esami ad un posto di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Museo sperimentale, segreteria didattica e biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:
Frank prof. Marco, capo dei laboratori di elettronica dello Istituto superiore di sanità, presidente;
Crisari prof. Maurizio, titolare di lingua inglese presso il liceo scientifico di via Fonteiana di Roma;
Allegro prof. Biagio, ordinario di materie letterarie nel liceo ginnasio « Virgilio » di Roma;
Valenti dott.ssa Maria, capo della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità;
Eibenschutz dott.ssa Emilia, nata Elliot, direttore di reparto di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva del Museo sperimentale e segreteria didattica dell'istituto predetto;
Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;
Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto;

Sono nominati membri supplenti:
Bonanni prof. Manlio, titolare di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Plinio » di Roma;
Berruti dott.ssa Maria Teresa, bibliotecario superiore nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Arnaldo Cannarsa, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 400.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registro alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 312

(1516)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;
Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad otto posti di sorvegliante tecnico in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:
Scaccia Scarafoni ing. Giovanni, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di ingegneria sanitaria dell'Istituto superiore di sanità, presidente;
De Felip prof. Giordano, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto;
Misiti prof. Domenico, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'istituto predetto;
Silano dott. Vittorio, ricercatore aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica biologica dell'istituto predetto;
Ferrari dott. Pier Ferruccio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto;

Sono nominati membri supplenti:
Lostia dott. Onofrio, ricercatore aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica dell'istituto predetto;
Avico dott. Ustik, ricercatore aggiunto nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Raffaele Sanseverino, consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 450.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972 - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 311

(1518)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Cuonzo avv. Lorenzo, consigliere di Stato, presidente;

Pampiglione prof. Silvio, straordinario di parassitologia nella facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi di Bologna;

Principi prof.ssa Maria Matilde, ordinario di entomologia agraria nella facoltà di agraria dell'Università degli studi di Bologna;

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Bettini prof. Sergio, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Martelli prof. Minos, ordinario di entomologia agraria nella facoltà di agraria dell'Università degli studi di Milano;

Mainardi prof. Danilo, straordinario di zoologia nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma;

Ravaioli prof. Leonida, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità;

Rivosecchi prof. Leo, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di parassitologia dell'istituto predetto.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Arnaldo Cannarsa, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La spesa presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 dicembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 313

(1519)

Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Memmo dott. Adolfo, consigliere di Stato, presidente;

Rita prof. Geo, ordinario di virologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

La Placa prof. Michele, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna;

Pocchiari prof. Francesco, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

Negri prof. Rodolfo, capo dei laboratori di microbiologia dell'istituto predetto;

Vella prof. Giuseppe, docente di lingua inglese nella facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Mormile prof. Mario, docente di lingua francese nella facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Roma, membro aggiunto;

Quattrocchi prof. Luigi, docente di lingua e letteratura tedesca nella facoltà di magistero dell'Università degli studi di L'Aquila, membro aggiunto.

Sono nominati membri supplenti:

Sanna prof. Antonio, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma;

Terni prof. Maurizio, ordinario di microbiologia nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ferrara;

Vicari prof. Giuseppe, ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di microbiologia dell'Istituto superiore di sanità.

Esercita le funzioni di segretario il dott. Roberto Errante, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'istituto predetto.

La spesa presuntiva di L. 400.000 graverà sul capitolo 1322 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1972, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 307

(1520)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 1090 in data 2 agosto 1971 del medico provinciale di Siena con il quale è stato indetto pubblico concorso, per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Siena al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 2002 in data 31 ottobre 1971 con cui si è provveduto allo stralcio della condotta medica di Siena (Terzo di Camollia) dal concorso suddetto;

Considerato che si deve procedere alla costituzione della commissione esaminatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della prefettura di Siena nonchè le proposte formulate dall'ordine provinciale dei medici e le segnalazioni pervenute da parte delle giunte comunali interessate, a norma dell'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1972, n. 11;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato, è costituita come segue:

Presidente:

Carotenuto dott. Guido, vice prefetto vicario del Ministero della sanità.

Componenti:

Paternò dott. Vincenzo, vice prefetto della prefettura di Siena;

Cipolla, dott. Felice, medico provinciale capo del Ministero della sanità;

Lenzi prof. Franco, direttore della clinica medica generale dell'Università di Siena;

Lorenzini prof. Luigi, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Siena;

Cillerai dott. Pierluigi, medico condotto di Siena.

Segretario:

Biondi dott. Antonio, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice darà inizio alle prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Siena.

La presente delibera, sarà, pertanto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia; essa, per otto giorni consecutivi, sarà anche affissa all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Siena, all'albo pretorio della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Il presidente: LAGORIO

(1658)

REGIONE PIEMONTE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreto n. 4767 del 19 ottobre 1971, con il quale vennero messe a concorso le condotte ostetriche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 3169 in data 23 dicembre 1972 del medico provinciale di Alessandria, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso suddetto;

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che le vincitrici delle condotte ostetriche di Novi Ligure; Carrega Ligure; Carezzano-Costa Vescovato-Castellania (consorzio), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi civili ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse alle candidate che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa, sono state dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Bidone Luciana: Novi Ligure;
2) Castelletto Maria Vittoria: Carrega Ligure;
3) Guala Aurelia: Carezzano-Costa Vescovato-Castellania (consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 2 febbraio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(1742)

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto n. 50/2381 emesso dal medico provinciale di Torino in data 4 gennaio 1971, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1970;

Visto il decreto n. 50/224 in data 22 agosto 1972 del medico provinciale di Torino, con il quale venne costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che il dott. Francesco Serra, presidente della citata commissione, risulta impedito da attività professionale del Ministero della sanità;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 2 e 8 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 8 e 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria;

Decreta:

Il dott. Antonio Polito è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella proivncia di Torino al 30 novembre 1970, con la qualifica di direttore di diivsione del Ministero della sanità, in sostituzione del dott. Francesco Serra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Torino, addì 16 dicembre 1972

p. *Il presidente*
Il medico provinciale: FIERRO

(2073)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.